



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO PACINOTTI" "DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA,
SECONDARIA DI PRIMO GRADO CON INDIRIZZO MUSICALE
Via D. Alighieri N. 42 - 56025 Pontedera (PI) Tel. 0587 53871 59804 C.F.81001970508
E-Mail: piic82000r@istruzione.it
PEC: piic82000r@pec.istruzione.it WEB: www.icpacinottipontedera.edu.it

Circ. n. 28

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. PACINOTTI"-PONTERA
Prot. 0007717 del 22/09/2023
VII (Uscita)

Ai/alle docenti
Al personale ATA
Alla RSU
Al DSGA

OGGETTO: Modalità di fruizione dei permessi per la Legge 104/1992

Gentili lavoratori e lavoratrici della scuola,

viste le necessità di correttezza e ordine, fondamentali per organizzare il servizio, si rileva la necessità di stabilire regole comuni e certe per i titolari dei permessi collegati alla Legge 104/1992 (Art. 33 "Agevolazioni" comma 3 e seguenti).

Vale quindi la pena esplicitare per quest'anno le indicazioni operative di massima utili per sistematizzare la questione, valide a partire dal 1 ottobre 2023.

- 1. In via ordinaria, i permessi per i primi quindici giorni di un dato mese vanno richiesti entro il giorno 20 del mese precedente, mentre quelli dal giorno 16 in poi vanno richiesti entro il giorno 5 dello stesso mese.**
- 2. In via straordinaria, ai sensi della normativa vigente, è possibile richiedere un permesso che violi la via ordinaria allorquando sussistano motivi di necessità ed urgenza che, naturalmente, devono emergere da documentazione idonea.** Non è consentita, se non in casi di necessità e urgenza, che dovranno comunque essere preventivamente valutati, la modifica delle richieste già presentate

La documentazione idonea deve scaturire da **attestazioni di enti, uffici, ospedali che validino i motivi auto-dichiarati in prima istanza dal dipendente.** Tale attestazione va consegnata entro tre giorni dal rientro sul posto di lavoro presso l'Ufficio Personale.

A tutela dei dipendenti, al fine di ottenere una valutazione preventiva della bontà delle motivazioni che si dovranno comunque produrre a posteriori, con la presente dispongo che le richieste del giorno precedente per il giorno successivo saranno **anticipate alla scrivente all'indirizzo mail virginia.cirillo@pacinottipontedera.com e da una comunicazione ai responsabili di plesso (personale docente) o al DSGA (personale ATA).**

Si ritiene utile, in questa sede, riportare il parere n. 13 del 2008 del Dipartimento della Funzione pubblica che ha precisato quanto segue: "Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, **le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso.** A questo scopo può essere

utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell'accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore”.

Lo stesso Dipartimento, con la circolare n. 13 del 2010, ha ribadito: “Salvo **dimostrate situazioni di urgenza**, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio **con congruo anticipo**, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa”.

Infine, si cita l'ARAN che in risposta (SC_066_ Orientamenti Applicativi dell'1.08.2012) ad un apposito quesito (“Come possono essere fruiti i giorni di permesso art. 33, comma 3, legge 105/92?”), dopo aver richiamato la disciplina contrattuale – l'art. 15, comma 6. del CCNL 29.11.2007 –, chiarisce: **“In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all'art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001”**.

Ed è l'ultima norma indicata che consente al pubblico dirigente scolastico – tramite unilaterali atti organizzativi – di assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio dell'Unità scolastica cui è preposto.

Per dovere di cronaca, certa di fornire un'informazione ben nota, è comunque utile esplicitare il fatto che i permessi suddetti sono un diritto **di chi abbisogni effettivamente di fruirne** e non sono “giorni di ferie”. In altre parole, se si assiste un parente, occorrerà richiedere questi permessi per assistere detto parente e durante il tempo del permesso, questo occorre che si faccia.

La presente disposizione ha ovviamente lo scopo di contemperare diversi interessi legittimi e la scrivente garantisce massima disponibilità e sensibilità rispetto a questo tema.

Grata dell'attenzione, saluto cordialmente.

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Virginia Cirillo

*Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art.3,
comma 2, del D.Lgs.n.39/93*